Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco f.to Marco Vittori **Il Segretario Comunale** f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Addì, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE dr.ssa Elena Soranzio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 17.10.2017.

Addì, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE f.to dr.ssa Elena Soranzio

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale dal 02.10.2017 al 17.10.2017 senza reclami.

Addì, 18 ottobre 2017

IL RESPONSABILE f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Addì, 28 settembre 2017

IL RESPONSABILE f.to dr.ssa Elena Soranzio

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Sagrado in società, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate TUSP) alla data del 23/09/2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti recapitati in tempo utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti:

- Marco Vittori
- Visintin Simonetta
- Novacchi Matteo
- Aglialoro Chiara
- Visintin Alessandra
- Visintin Michele
- Bertelli Elena
- Massa Luca
- Montini Tiziano
- Perazzi Barbara
- Ferro Gianluca
- Pelos Sara
- Grion Nevio

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000. Addì, 28 settembre 2017

Il Titolare P.O. Area Amministrativa-Finanziaria f.to dr. Paolo Bisanzi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. Addì, 28 settembre 2017

Il Titolare P.O. Area Amministrativa-Finanziaria f.to dr. Paolo BIsanzi

Costatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Marco Vittori nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Sagrado in società, ai sensi dell' art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società partecipate - TUSP) alla data del 23/09/2016.

Nel quadro delle misure legislative che, negli ultimi anni, hanno avuto quale obiettivo quello di limitare i costi che gravano sulla finanza pubblica derivanti dagli organismi societari partecipati, vi sono stati vari interventi di ricognizione che hanno interessato gli enti locali.

Al fine di ottemperare alle previsioni normative sono stati adottati degli atti da questa Amministrazione.

In particolare, con D.C. n° 13 del 1/4/2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, dirette ed indirette, detenute dal Comune ed avente carattere conservativo.

Successivamente è stata approvata la Relazione al suddetto Piano, redatta a consuntivo con riferimento all'anno 2015, come previsto dalla norma (DG 38 del 15/3/2016).

In sintesi la suddetta <u>relazione al 31/12/2015</u>, a cui si rinvia, aveva per oggetto le seguenti partecipazioni:

- > Società in house partecipate direttamente che gestiscono servizi pubblici
 - 1) IRISACQUA Società a responsabilità limitata
 - 2) ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata
- Altre società partecipate direttamente dal Comune:
 - 3) IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione da gennaio 2015
 - 4) GAL CARSO LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata

Società partecipate indirettamente

Relativamente alle società partecipate indirettamente, oltre alla società Isontina Sviluppo Scarl in liquidazione sopra citata, vi erano le seguenti società:

- 5) APT (Azienda Provinciale Trasporti) SpA partecipata tramite IRIS
- 6) AMEST Srl in liquidazione partecipata da IRIS

Di recente il legislatore è intervenuto nuovamente, introducendo all'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19/08/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - in vigore dal 23/09/2016 – cd. T.U.S.P.*) come modificato ed integrato successivamente dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017, l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate.

Il suddetto articolo, inoltre, al comma 2, considera il suddetto adempimento quale provvedimento di aggiornamento del suddetto Piano operativo di razionalizzazione già adottato entro il 31/03/2015.

In particolare con l'art. 24 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 100 del 16/06/2017 (GU 26/06/2017), vengono stabiliti criteri e parametri alla luce dei quali, valutare le singole partecipazioni societarie dell'Ente.

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell'art. 24, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2).

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017. ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

- 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce <u>aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione</u> adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
 Pertanto, l'esito di tale ricognizione dovrà essere:
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4 del T.U.S.P, che per il Comune è competente la sezione regionale di controllo;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: https://portaletesoro.mef.gov.it) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti".

Inoltre l'art. 26 del TUSP al comma 12- quinquies dispone una normativa di carattere transitorio , che fissa la soglia di <u>fatturato medio a cinquecentomila Euro</u> , anziché ad un milione di Euro.

Visto quanto sopra necessita pertanto effettuare entro il 30/09/2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dal Comune al 23/09/2016 considerate le categorie consentite (art. 4), i requisiti da soddisfare (art. 5, commi 1 e 2) e le ipotesi in cui ricadono (art. 20, comma 2) ivi richiamati.

Al fine di determinare il perimetro delle società da analizzare, si rileva che la normativa specifica la terminologia di partecipazione indiretta ai fini dell'applicazione del T.U.:

- per "partecipazione indiretta" si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo" si intende "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b);

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società dirette o indirette, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cd. vincolo di scopo);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (cd. vincolo di attività);

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (società con dipendenti in numero superiore agli amministratori, società con fatturato superiore a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...);

Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine di favorire il corretto adempimento relativo alla revisione straordinaria.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto dei contenuti della suddetta Relazione a consuntivo al 31/12/2015 e delle variazioni intervenute successivamente, si allega al presente atto il documento (Allegato 1) contenente le schede compilate, come da suddetto modello standard dell'Atto di ricognizione della Corte dei Conti, relativamente alle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Sagrado, alla data del 23/09/2016, ovvero:

- 1. GAL CARSO LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata in corso di trasformazione in Consorzio:
- 2. **IRIS** Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione
- 3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata
- 4. **ISONTINA AMBIENTE** Società a responsabilità limitata

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE IN SOCIETA' INDIRETTE, TRAMITE SOCIETA'/ENTI NON DI CONTROLLO

- 1. **APT** (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 2,08%)
- 2. **AMEST** Società a responsabilità limitata in liquidazione, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 2,08%)

Ne deriva pertanto che queste ultime due società non rientrano nell'ambito dell'operazione di revisione, stante le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1.

Considerato che l'art. 4,comma 6, del TUSP, fa salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". Si tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferisce ai Gruppi di Azione Locale;

Considerata che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione in atti;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 611 e 612;

Vista la DG n. 19/74 del 30/03/2015 e la DC n. 6/11 del 18/05/2015;

Vista la DG 18/67 del 14/03/2016 e la DC 4/25 del 29/03/2016;

Visto il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;

Visto le società partecipate del Comune di Sagrado in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e smi;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta secondo la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;

Considerato che per il proponente non sussistono le cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

Con voti espressi in forma palese, come segue: favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23/9/2016 accertandole come da Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;
- 2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui Allegato 1):
- o GAL CARSO LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata
- o IRISACQUA Società a responsabilità limitata
- o ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata
- 3) di prendere atto che la società consortile GAL CARSO LAS KRAS ha avviato un'operazione di trasformazione in consorzio misto;
- 4) di dare atto che la società IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione prosegue la procedura di liquidazione, già in corso al 23/09/2016;
- 5) di prendere atto delle definizioni di "partecipazione indiretta" contenuta nell'art. 1, comma 2, ai sensi della quale non rientrano nell'operazione di revisione le seguenti società :
- o APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni (partecipata tramite IRIS in liquidazione)
- o AMEST Società a responsabilità limitata in liquidazione (partecipata tramite IRIS in liquidazione,
- 6) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;
- 7) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: https://portaletesoro.mef.gov.it) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;

Con separata votazione palesemente espressa, con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 per le motivazioni espresse in premessa.